



CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE

ORIGINALE

N.15 DEL 31-05-12

Oggetto: Disciplina per l'utilizzo del campo in Largo Garibaldi.

II SOTTOSCRITTO

PREMESSO che:

- con determinazione n. 1199 del 26.08.2010 venivano approvate le modalità di utilizzo del campo di Largo Garibaldi, gestito direttamente dall'Ente;
- nonostante la citata disciplina, permangono rilevanti elementi di criticità in merito alla tutela della quiete dei residenti nonché alla conservazione dello stesso impianto sportivo;

ATTESO che il frequente verificarsi di episodi poco edificanti (apertura di varchi nella rete di recinzione per l'utilizzo abusivo del campo di calcio), impone di evitare che gli utilizzatori possano arrecare ulteriori danni alla struttura e creare disturbo ai cittadini ivi residenti;

CONSIDERATA quindi l'esigenza non solo di stabilire delle regole di utilizzo ma anche di prevedere delle sanzioni nel caso di loro inosservanza;

DATO ATTO che in merito nulla prevede il regolamento vigente sull'uso e la gestione degli impianti sportivi approvato con deliberazione C.C. n. 86/2003;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare ed organizzare, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici tra i quali possono essere ricomprese anche le attività sportive;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 689/1981 e ss. mm. ;

VISTO l'art. 25 dello Statuto;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, che il campo di Largo Garibaldi è utilizzabile esclusivamente nel rispetto delle seguenti regole e modalità:

orari e giorni di apertura

- dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.30 dei giorni settimanali compresi dal lunedì al venerdì;
- dalle 9.30 alle 12.00 il sabato;

- chiusura la domenica e nei giorni festivi.

modalità di utilizzo

i ragazzi utilizzatori della struttura dovranno essere organizzati in squadre (quindi almeno in numero minimo di tre per squadra) effettueranno la prenotazione nominativa presso l'impianto stesso.

criteri per la concessione in uso dell'impianto:

a) in presenza di più richieste per la stessa mattinata o lo stesso pomeriggio in fasce orarie consecutive l'uso del campo sarà concesso da un minimo di 45 minuti ad un massimo di 60 minuti per soddisfare le richieste di tutti i richiedenti;

b) in applicazione del criterio della rotazione, alla stessa squadra non sarà concesso, in presenza di altre richieste, l'utilizzo del campo nella stessa giornata in diverse fasce orarie;

c) nel caso di più richieste di utilizzo per la stessa fascia oraria sarà soddisfatta quella che verrà ricevuta per prima.

Tornei

- tutti i tornei dovranno essere previamente autorizzati dall'ufficio sport del Comune;
- i tornei che coinvolgono i ragazzi fino a 18 anni di età potranno essere organizzati esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura del campetto;
- i tornei serali potranno essere organizzati nelle giornate di apertura del campetto con inizio dalle ore 20.00 e termine tassativo entro le 23.00;
- un'altra giornata settimanale potrà essere eccezionalmente autorizzata soltanto per lo svolgimento della finale.

Tariffe per l'utilizzo dell'impianto

come previsto dal Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi, l'utilizzo del campo è gratuito nel caso di richieste avanzate da gruppi di ragazzi di età inferiore ai 18 anni e residenti a Guardiagrele, negli altri casi sarà subordinato al pagamento delle tariffe annualmente stabilite dalla Giunta Comunale.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 con pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16 L. 689/1981);

DISPONE

che, in caso di inottemperanza, si provvederà a sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni);
- al Comando di Polizia Municipale ed alla Locale Stazione Carabinieri per il rispetto della presente Ordinanza;
- agli organi d'informazione locale;
- all'Ufficio Sport per la divulgazione del presente atto e per l'affissione degli orari e dell'uso nel campetto e nelle immediate vicinanze.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 7 Agosto 1990 n. 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Palmerio a disposizione per ogni utile informazione.

Guardiagrele, lì 31-05-12

Il SINDACO
0--SALVI SANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello statuto comunale .

Guardiagrele, lì 31-05-12

Il Messo Notificatore
